

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE  
PER IL LAZIO - SEZIONE DI ROMA

Ricorso R.G. 7105/2018

per il sig. SCOPELLITI Letterio nato a Messina il 25.3.1980 C.F. SCPLTR80C25F158X ivi residente in Via Terzo Palazzo , Traversa Biasini 2 , Torre Faro, Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di

- CAPALBO ANDREA, nato il 31.10.1979, residente in via Luigi Locatelli , n15 , Roma,
- SARNATARO VITALE, nato il 10.70.1980 , residente in Via Nizza, 1,Desio ( MB)

**per l'annullamento, previa sospensione,**

- del decreto del ministero dell'interno - dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile -

DCAFFGEN - registro decreti - prot. n. 0000076 del 5.4.2018 notificato in data 12.4.018 , con cui è stata disposta nei confronti del signor Scopelliti Letterio, l'esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco di cui al D.M. n. 5140 del 6.11.2008 e D.M. n. 88 del 14.7.010 con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione , nonché dall'assunzione disposta ai sensi della legge 205 del 27.12.2017, poiché nei suoi confronti la commissione medica con verbale n. 11 del 21.3.018 ha espresso il seguente giudizio "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 - OS 2/10)*", nonché del verbale della commissione medica n. 11 del 21.3.018 nonché della successiva graduatoria che fosse eventualmente stilata dall'amministrazione precedente che prevede l'esclusione del ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e successivo.

*e per il risarcimento*

dell'eventuale ingiusto danno che dovesse derivare al ricorrente nel caso di mancata e/o ritardata assunzione corrispondente alla somma complessiva degli stipendi che avrebbe percepito da oggi e fino al pensionamento.

**FATTO**

Con D.M. n. 5140 del 6.11.2008 il Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, ha indetto un bando area I concorsi di accesso, visto il D.M. del 18.9.2008 , riservato, per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, cui

ha partecipato il ricorrente , e ciò al fine di garantire all'interno della P.A. nuovo personale regolarmente selezionato e valutato su base meritocratica.

Con successivo decreto ministeriale n. 5140 del 6.11.2018 e successive modificazioni è stata approvata la relativa graduatoria finale della predetta procedura concorsuale ove il ricorrente è stato incluso risultando idoneo al posto n. 2505.

Con la legge 205 del 27.12.2017 è stata autorizzata l'assunzione di 400 unità di vigili del fuoco, attingendo in parti uguali sia dalla graduatoria della c.d. stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che dalla graduatoria della procedura concorsuale ove risulta incluso il ricorrente.

Il signor Scopelliti, è stato sottoposto ad accertamento dinanzi alla medesima commissione medica in data 21.3.018, all'esito del quale il ricorrente, con verbale n. 11, è risultato non idoneo per "deficit visivo dell'acutezza naturale 3/10 OD e 2/10 OS".( doc.1)

## DIRITTO

1.Violazione e/o falsa applicazione di legge artt. 1 e 4 del d.m. n. 78 del 11.3.2008. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti: manifesta illogicità e contraddittorietà. Difetto di motivazione ex art 3 della legge 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del dpr 76/2004; Violazione dei principi regolanti la valutazione dell'idoneita' psicofisica, e l'applicazione delle cause di

*esclusione c/o i pubblici concorsi in generale, e c/o i concorsi a vigile del fuoco in particolare.*

Il provvedimento impugnato si appalesa manifestamente infondato, illegittimo e deve essere annullato.

Il ricorrente è un aspirante vigile del fuoco collocatosi al posto n. 3506 della graduatoria finale della procedura concorsuale emanata giusto d.m. n. 5140 del 6.11.2018, ed è stato sottoposto dall'amministrazione a visita medica al fine di verificare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali prescritti dal d.m. 74 del 2008.

Ebbene il giudizio medico da cui ne è scaturita l'adozione del provvedimento impugnato si pone in aperto ed evidente contrasto con altri giudizi medici ed è frutto di una erronea istruttoria tecnica.

Difatti la commissione medica nominata dall'amministrazione con verbale n. 11 del 21.3.2018, HA DECRETATO IN MANIERA ASSAI FRETTOSOLA ED ILLEGITTIMA l'esclusione del signor Scopelliti dalla procedura concorsuale per "*deficit visivo dell'acutezza naturale 3/10 OD e 2/10 OS*".

Il vero è che il signor Scopelliti nella immediatezza e successivamente alla visita (come risulta dalla narrativa del provvedimento impugnato) era stato sottoposto al medesimo giudizio medico ove risultava in maniera inconfutabile l'**IDONEITA'** dello stesso a svolgere le mansioni di vigile del fuoco alle dipendenze della stessa amministrazione statale, e

ciò conformemente al disposto di cui al dpr 76/2004 nonché al D.M. 11 marzo 2008 n. 78.

2- In via istruttoria richiesta ex artt.artt. 19 e 66 c.p.a.: manifesta contraddittorietà del giudizio medico;

Il giudizio medico da cui ne è scaturita l'adozione del provvedimento impugnato si è rilevato contraddittorio, superficiale ed incompleto limitato esclusivamente alla visione di alcuni cartelli ( c.d. *tavola di Snellen*) e non anche alla sottoposizione a test specifici per l'acutezza visiva, quali la funzionalità pupillare, la motilità dei muscoli esterni dell'occhio, la misurazione della pressione interna degli occhi (tonometria) e, infine, l'esame del fondo oculare.

Orbene nessuno di tali test è stato eseguito in capo al ricorrente con la conseguenza che, qualora fatti eseguire, avrebbero **certamente** cambiato l'esito del giudizio formulato dalla stessa commissione medica, anche in virtù dello stato di eccessivo stress cui il ricorrente era sottoposto all'epoca dell'accertamento.

Prova ne è che il signor Scopelliti, oltre a formulare all'amministrazione istanza di verifica dell'esame, rimasta ad oggi **privo di riscontro** ( doc.4 ) si è spontaneamente sottoposto ad **altri e più completi test presso altra struttura pubblica e privata** ove lo stesso è invece risultato idoneo ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Alla luce della **evidente contraddizione operata dall'amministrazione** nell'ambito della verifica dei requisiti imposti dalla legge per l'accesso alla carriera di vigile del fuoco, dalla superficialità del giudizio reso dalla commissione medica incaricata, dalla certificazione medica prodotta da cui risulta inequivocabilmente l'idoneità del ricorrente, si rende assolutamente necessario, in via istruttoria, disporre visita medica di verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo per la valutazione medico legale sulla idoneità al servizio del ricorrente.

### **3. Domanda di sospensione.;**

Nella specie sussistono tutti i presupposti di legge per la sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe.

Da un lato, infatti, è evidente il fumus boni juris del ricorso posto che il ricorrente, come risultante dalla certificazione della struttura pubblica e privata allegata risulta idoneo a svolgere le mansioni di vigile del fuoco e pertanto in possesso dei requisiti di cui al d.m. n. 78 del 11.3.2008, mentre, dall'altro, è palese il danno grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

si chiede, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, così come meglio specificato in epigrafe, previa assunzione in ruolo con riserva del ricorrente, previa disposizione in via istruttoria di visita medica di

verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo della valutazione medico legale sulla sua idoneita' al servizio da parte della P.A., con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla domanda di risarcimento danni.

### **Controinteressati**

Sono controinteressati tutti coloro inseriti nella graduatoria generale di merito approvata con decreto del capo dipartimento n. 5 del 1.2.2010, a conclusione del concorso a n. 814 posti di VV.F indetto con D.m. 5140 del 6.11.018, collocati in posizione successiva alla n. 3506, ricoperta dal sig. Scopelliti Letterio, e successive modificazioni.-

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

### **AVVISO**

*“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 8.11.2018 n. N. 10762/2018 REG.PROV.COLL, , N. 07105/2018 REG.RIC., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;*